



Città di Bitetto

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore 1

Affari generali – U.D.E. – Sviluppo Locale

UFFICIO ELETTORALE

L'anno DUEMILAVENTI addì DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 16.22, nella Sala Consiliare del Comune di Bitetto, alla presenza dei signor:

- Avv. Fiorenza PASCAZIO - SINDACO
- Dott. Luigi Cavalieri – Segretario Generale del Comune di Bitetto
- Dott.ssa Rosa CAMPANALE - Responsabile del Settore Servizi Demografici ed Elettorali

- Per il **Referendum Confermativo** sono presenti i seguenti Rappresentanti:
 - **Comitato Promotore per il Referendum**, rappresentante sig. Nessun partecipante,
 - Partito **Meridionalista** rappresentante - Nessun partecipante;

- Per le **Elezioni Comunali** sono presenti i seguenti Rappresentanti:
 - Lista n. 1 **BITETTO LIBERA LETTIERI SINDACO** - rappresentante Sig. Fazio Leonardo – Sig. Pietrantonio Vitantonio;
 - Lista n. 2 **CENTRODESTRA UNITO OCCHIOGROSSO SINDACO** - rappresentante Sig. Sergio Vincenzo – Sig. Fortunato Mario Gaspare;
 - Lista n. 3 **PRIMAVERA CITTADINA** - rappresentante Sig.ra Schiralli Laudonia – Sig. Cantore Raffaele;
 - Lista n. 4 **INSIEME PER BITETTO CRAMAROSSA Sindaco** – rappresentante Sig. Cramarossa Giovanni – Sig. Coscia Pietro


- Per le **Elezioni Regionali** nessun Rappresentante presente.

IL SINDACO

pone l'attenzione sull'importanza della presente riunione e invita tutti i convenuti alla scrupolosa osservanza della normativa che disciplina l'attività di propaganda elettorale, affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica.

In relazione alle Consultazioni Elettorali del 20 e 21 settembre 2020 – Referendum Confermativo – Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale – Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale la Giunta Comunale ha adottato i provvedimenti di propria competenza concernenti:

- l'assegnazione degli spazi speciali da destinare alla propaganda elettorale per il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 – D.G.C. n. 91 del 19/8/2020.



1

- l'assegnazione degli spazi speciali da destinare alla propaganda elettorale destinati alle liste ammesse per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale – D.G.C. n. 94 del 27/8/2020;
- l'assegnazione degli spazi speciali da destinare alla propaganda elettorale per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Puglia - D.G.C. n. 95 del 27/8/2020;

VISTIA e RICHIAMATI/A:

1. la Legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss. mm. ed ii;
2. la Legge 24 aprile 1975, n. 130 e ss. mm. ed ii;
3. la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;
4. decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni;
5. la Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e ss. mm. ed ii.;
6. la Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e ss. mm. ed ii.;
7. la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità – anno 2014)

RAVVISATA la necessità di adottare anche per la propaganda elettorale da tenersi nel territorio del Comune di Bitetto le stesse disposizioni normative impartite con Circolare Epistolare della Prefettura di Bari – Area II – Elettorale prot. 90250 in data 28/8/2020 acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 11300 in data 31/8/2020 *“Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 – Trasmissione protocollo d'intesa per la disciplina della propaganda elettorale”* con cui si richiamano le disposizioni in materia di propaganda e comunicazione politica per le Elezioni de quo;

TUTTO ciò premesso;

IL SINDACO

- nelle Sue funzioni di Ufficiale di Governo;
- per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
- in relazione alla disciplina della propaganda elettorale in occasione delle Consultazioni elettorali del prossimo 20 e 21 settembre 2020,

Comunica quanto segue:

Come è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che possano influire sulla scelta degli elettori.

Tenuto conto della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e della esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio, si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni in materia:

- Il decreto Legge 30/7/2020 n. 83, che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale,
- Il D.P.C.M. 07/8/2020, contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che dispone che lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento (art. 1, comma 6, lett. l);
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 16/8/2020 a mente del quale è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00, sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale (art. 1, comma 1 lett. a);
- L'ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 336 del 12/8/2020 recante *“Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che impone *“l'obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezione delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i*

luoghi all'aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all'esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati" con la precisazione che "non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".

In particolare, i partecipanti alle competizioni elettorali si impegnano a rispettare e a far rispettare:

- Le norme della Costituzione in base alle quali tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione (art. 17), nonché di riunirsi pacificamente (art. 21), attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge n. 515 del 10/12/1993 – come modificata dalla legge 22/2/2000 n. 28 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 04/4/1956 n. 212, nella legge 24/4/1975 n. 130 e nella legge 25/3/1993 n. 81;
- Il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione dalla data di convocazione ed i comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 22/2/2000 n. 28 – "disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" –
- Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29 comma 6 della legge 25/3/1983 n. 81, ai sensi della quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
- Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del d.lgs 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

L'Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, (D.lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali, etc..).

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Nell'occasione sono state richiamate le modifiche apportate dalla legge 04/4/1956 n. 212 dall'art. 1, comma 400, lett. h), dalla legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le parti politiche convenute si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate, ed in particolare:

1. Devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);
2. Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 dalla legge n. 130/75);
3. Dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione elettorale (venerdì 21 agosto 2020) è vietata ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso –



ivi compresi gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi – in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti (Legge n. 212/56);

4. Nel medesimo periodo è vietato, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
5. Non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
6. Da venerdì 21 agosto 2020 a venerdì 18 settembre 2020, compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S. (art. 18 Testo Unico 18/6/1931 n. 773). Durante detto periodo, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni della propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2 legge 130/75).

Si vieta l'uso di altoparlanti su mezzi mobili per l'annuncio del comizio nella piazza ove il comizio si sta svolgendo, o qualsiasi altra azione che possa costituire disturbo o distrazione alla regolare tenuta del comizio;

7. Anche per lo svolgimento delle riunioni, le forze politiche si impegnano ad osservare tutte le misure precisate in premessa per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
8. Utilizzazione di QR code su cartelloni pubblicitari – Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme innovative di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, e, come tale vietata dall'art. 6 legge 04/4/1956 n. 212, come modificato dall'art. 4 della legge 24/4/75 n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti destinati dal comune;
9. Sino al penultimo giorno antecedente la data di votazione (18 settembre 2020) sono ammesse le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: Annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni di confronto tra più sostenitori;
10. Dal 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 05 settembre 2020) e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 legge n. 28/2000). L'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezioni statistiche, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno però che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e nel rispetto del G.D.P.R. n. 679/2016.

Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti dell'ufficio elettorale di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15.00 di lunedì 21 settembre 2020) può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché del risultato dello scrutinio, purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio;

11. Dal giorno precedente e in quello della votazione (ovvero dalle ore 00.01 di sabato 19 settembre a lunedì 21 settembre 2020) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. **Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali** (art. 9 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 8 della legge n. 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75).

12. Sono da ritenersi, invece, ammissibili le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi (ad es. pubblicità elettorale a mezzo circuito telematico o pubblicità elettorale dinamica su tabellone elettronico), anche a circuito chiuso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico. Il loro uso in mancanza di un'apposita proibizione normativa, è ritenuto tale da non essere compreso nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa.

13. L'uso della Sala Consiliare è previsto esclusivamente in caso di assolute avversità atmosferiche, e comunque nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19, già citate.

Spazi dedicati ai comizi e gazebo così individuati:

Spazi complessivi n. 15:

- N. 4 spazi per liste elezioni comunali
- N. 8 spazi per liste elezioni regionali
- N. 3 spazi per Referendum (di cui n. 1 per il comitato promotore, n. 1 per il partito Meridionalista, n. 1 indicato come "altri" destinato ai partiti/gruppi politici presenti in Parlamento che ne faranno richiesta non prima di 3 giorni e non oltre 2 giorni dalla data fissata per il comizio).

Comitati elettorali

E' consentita solo l'indicazione del Comitato e l'insegna del Partito. Non è ammessa l'esposizione all'esterno di manifesti dei candidati, in forma fissa o in spazio pubblico. In particolare, si specifica che:

•Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

•I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.

Gazebo

L'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Pertanto –ferma restando la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico –è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali ad esempio la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

•Non devono presentare all'esterno raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

•All'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, solo ove le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo stesso;

•All'interno e all'esterno di tali strutture non possono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. (Circolare Ministero dell'Interno n. 41/06 del 13 marzo 2006).

L'installazione dei gazebo potrà avvenire nelle sole giornate del 05 – 12 – 13 settembre 2020 così come disciplinato nel prospetto allegato alla presente. (* il giorno 06 settembre è vietata, l'attività di propaganda elettorale con gazebo per la Festa Patronale S. M. A. Addolorata).

Presso i gazebo occorrerà evitare ogni forma di assembramento, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno 1 metro e dovrà essere obbligatorio l'uso di guanti e DPI da parte di coloro che svolgeranno la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.



Modalità di svolgimento dei comizi elettorali

Le parti politiche convenute, nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati e giuste consuetudini elettorali consolidate, convengono che:

Individuazione delle piazze per i comizi.

Per i comizi viene individuata Piazza Aldo Moro, quale piazza principale sulla quale l'ufficio elettorale Comunale ha provveduto al montaggio di un palco, delle dimensioni di mt. 2.00 per mt. 2.00 e alla fornitura di energia elettrica per il tramite di un allaccio posto all'esterno del palazzo comunale; non è prevista la dotazione dell'impianto audio che resta a carico dell'utilizzatore.

Sarà previsto un dispenser contenente igienizzante riposto ad uno dei lati del palco.

Si sottolinea che la capienza massima del palco è di 3 persone.

Gli stessi concordano di individuare, quali piazze alternative all'uso di Piazza Aldo Moro, le seguenti piazze: Piazzale Mercato, Piazza Di Giesi, Piazza Kennedy, Via Della Costituzione per le quali l'ufficio elettorale Comunale non provvederà ad alcuna fornitura (palco, energia elettrica).

Si rende necessario sottolineare che i comizi non possono essere concomitanti tra essi.

L'utilizzo delle piazze è consentito purché venga vietato il transito e lo stazionamento di automezzi su di essa: la relativa ordinanza sarà predisposta dal Comando di Polizia Locale. Eventuali danni saranno a carico del comiziante.

I comizi dovranno svolgersi nel rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno 1 metro, e l'uso di D.P.I. da parte di tutti i partecipanti secondo le disposizioni vigenti al momento.

Sarà compito degli agenti di pubblica sicurezza (polizia locale – carabinieri, ecc.) verificare il rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19.

Comunicazione dei comizi

Il partito/gruppo politico/lista civica che terrà il comizio nelle piazze sopra indicate dovrà confermare al comando di Polizia Locale l'effettiva tenuta del comizio ai fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali, chiusura al traffico e ordine pubblico entro il giorno precedente la data stabilita per il comizio.

Si stabilisce, inoltre, che sia consentito:

- lo scambio e la cessione dell'ora di comizio assegnata,
- durante il comizio il transito esclusivo di ambulanze, forze dell'ordine e mezzi pubblici.

L'orario e la turnazione dei gruppi politici/partiti/liste civiche viene riportato nell'allegato 2) al presente verbale, quale parte integrante.

Inoltre, le parti convengono e concordano:

- Divieto per il giorno 06 settembre delle attività di propaganda elettorale in occasione della Festa Patronale S. M. Addolorata).
- Divieto di manifestazioni folcloristiche, musicali a carattere politico – quali festival e feste di partiti, movimenti e comitati – capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche concordate per i comizi per ampi lassi di tempo;
- Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, giornali e volantini da parte di altre formazioni politiche non interessate al comizio.

Dopo ampio confronto, tutti i presenti concordano che la cessione dello spazio assegnato per i comizi dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima con delega del rinunciatario. E' possibile utilizzare una sola delega al giorno con rinuncia al proprio spazio riferito allo stesso giorno. Lo spazio destinato ad "altri" è fruibile esclusivamente dai partiti/gruppi parlamentari presenti in Parlamento.

Il presente verbale è pubblicato sul sito web dell'Ente www.comune.bitetto.ba.it e nelle apposite sezioni dedicate dove potrà essere consultato per tutto il periodo della propaganda e trasmesso al Comando di Polizia Municipale e al Comando Stazione locale dei Carabinieri.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Fiorenza PASCAZIO

IL RESPONSABILE
Servizi Demografici ed Elettorali
Dott.ssa Rosa CAMPANALE

II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi CAVALIERI

Per le Elezioni Comunali sono presenti i seguenti Rappresentanti:

Giordano Anelli (PRIMAVERA CITTADINA)
Roberto Lupo (PRIMAVERA CITTADINA)
Pierluigi (BIFETTO LIBERA)
Roberto (BIFETTO LIBERA)
Antonio (CENTRO DESTRA UNITO)
Antonio (INSIEME PER BITETTO)
Pietro Losio (INSIEME PER BITETTO)
Sei (CENTRO DESTRA UNITO)